

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3442-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 dicembre 1993 (v. stampato Senato n. 824)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**COLOMBO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(**BARUCCI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 dicembre 1993*

Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la
Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta
a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991

Presentata alla Presidenza il 17 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3442 con l'approvazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 824), che viene allegata.

ALLEGATO

La Convenzione del 1991, che ha — come la precedente, di cui si dirà più avanti — validità decennale, prevede che la Zecca italiana assicurerà la coniazione di monete e medaglie vaticane secondo quantitativi prestabiliti.

In particolare, mentre la coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per un valore illimitato, il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro (fatte salve alcune eccezioni riguardanti un eventuale anno di Sede Vacante, un Anno Santo giubilare, l'anno di apertura di un Concilio Ecumenico) non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane o, comunque, un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi.

L'articolo 5 prevede infatti che la coniazione (a cura, come tutti gli altri tipi di monete, nonché le medaglie pontificie, esclusivamente della Zecca di Roma, per tutto il periodo di validità della Convenzione) delle monete d'oro potrà essere fatta per un valore illimitato, ma anche che il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro — le quali saranno, come stabilito per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi — non potrà eccedere i limiti sopra indicati di, rispettivamente, un miliardo di lire italiane o cento milioni di pezzi.

Il successivo articolo 6 prevede tuttavia alcune eccezioni: in Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato della Città del Vaticano potrà anche coniare monete in aggiunta al limite massimo di cui sopra (un miliardo, oppure cento milioni di pezzi), per l'importo di trecento milioni di lire e per non oltre trenta milioni di pezzi. Altri importi di pari entità (trecento milioni, oppure trenta milioni di pezzi) sono previsti, rispettivamente, in ciascun Anno Santo giubilare nonché nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico.

Sono inoltre contenute nella Convenzione le abituali clausole relative al corso legale delle monete di cui trattasi, al loro potere liberatorio, alla facoltà per i due Stati di domandarne il cambio (in valuta italiana, di quelle che si accumulassero nelle casse del nostro Paese), all'impegno dei medesimi a reprimere e punire le falsificazioni; vi è pure (articolo 7) un *pactum de contrahendo*, laddove si stabilisce che saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso.

La Convenzione prevede infine un raccordo con l'analoga Convenzione del 1971, allo scopo di regolarizzare *ex post* la situazione relativa al periodo successivo al 1981, quando la prevista attività di coniazione della Zecca italiana proseguì (limitatamente comunque ai vecchi contingenti) in base ad intese informali, per alcune difficoltà insorte nel rinnovo della Convenzione del 1971 che hanno notevolmente rallentato i campi di finalizzazione del negoziato.

In tale contesto merita infine menzionare il progetto di dichiarazione — che dovrebbe figurare in allegato al Trattato sull'Unione

economica e monetaria - elaborato nel corso delle riunioni della Conferenza intergovernativa sulla stessa Unione economica e monetaria lo scorso dicembre, e che mira a salvaguardare, fino al momento della introduzione dell'ECU come moneta unica, le particolari relazioni esistenti in materia monetaria fra l'Italia la Santa Sede e San Marino da un lato e fra la Francia e il Principato di Monaco dall'altro.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 9 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.